FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 16/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 31.1.2017

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 31 gennaio 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti *Presidente*; Avv. Giuseppe Lepore *Vice Presidente*; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali *Componenti*; Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

1) RECLAMO N°. 45 DELLA SOCIETÀ ASD OLYMPIA THYRUS SAN VALENTINO FARINI CONTRO LA SOCIETÀ SSD SPORTING TERNI SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCRIGNANI FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con reclamo spedito in data 17.10.2016, la Olympia Thyrus S.V. Farini (di seguito, "Olympia"), ha impugnato la delibera del 26.09.2016 (comunicata il 10.10.2016, richiesta n. 195 – C.U. n. 2/E) con la quale la Commissione Premi ha certificato in € 810,29 il premio di preparazione dovuto dalla stessa reclamante alla SSD Sporting Terni Srl in relazione al tesseramento del calciatore Federico Sgrignani per le stagioni sportive 2014-2015.

La reclamante Olympia a sostegno della non debenza del premio in questione deduce il fatto che il calciatore Sgrignani sia stato tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale nella stagione 2015-2016 dalla Società Nuova Dinamo e non dalla medesima Olympia, dunque la richiesta del premio di preparazione doveva rivolgersi alla consorella Nuova Dinamo. In ogni caso la reclamante rileva poi come con la SSD Sporting Terni Srl sia stato raggiunto un accordo, che allega al reclamo, a chiusura di ogni questione relativa al premio in questione.

La SSD Sporting Terni Srl non inviava controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 31 gennaio 2017.

Il reclamo è infondato e deve rigettarsi.

In primo luogo si deve affrontare la questione dell'accordo di rinuncia al premio da parte della SSD Sporting Terni Srl allegato al reclamo; tale accordo non può ritenersi valido ed efficace in quanto non risulta depositato presso il competente ufficio federale; ai sensi dell'art. 96 NOIF invero "l'eventuale liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale".

Quanto poi al primo tesseramento del calciatore Sgrignani come giovane dilettante ad opera della Nuova Dinamo, avvenuto in data 20.7.2015, risulta in atti come pochi giorni dopo tale tesseramento il calciatore sia stato poi "girato" in prestito (rectius tesserato) dalla Olympia in data 7.8.2015, ove è rimasto per tutta la stagione sino al tesseramento definitivo, sempre ad opera dell'Olympia, avvenuto il 22.7.2016.

Orbene in tale quadro la decisione impugnata ha correttamente applicato il comma 2 dell'art. 96 NOIF secondo il quale "qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo dovuto dalla precedente Società".

È noto infatti che la suddetta norma sia stata introdotta dal legislatore federale proprio per evitare facili aggiramenti all'istituto del premio di preparazione attraverso il meccanismo di tesseramenti meramente formali con Società di categoria inferiore.

Nel caso di specie la Commissione Premi ha dunque correttamente detratto all'importo dovuto dalla reclamante quello dovuto dalla Nuova Dinamo.

Tutto quanto sopra premesso.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Olympia Thyrus San Valentino Farini e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 51 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO SETTIMO CONTRO LA SOCIETÀ GSD VOLPIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 186 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RENEGALDO GIOELE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso n. 186 del 25.06.2016 la Società GSD Volpiano adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Calcio Settimo al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Renegaldo Gioele.

Con delibera in C.U. 2/E del 26.09.2016 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Calcio Settimo al pagamento della somma di €1.658,52, di cui €1.300,80 in favore della Società GSD Volpiano a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale del calciatore ed €357,72 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 17.10.2016, la Società ASD Calcio Settimo ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo di non essere tenuta al pagamento per avere essa tesserato il calciatore Renegaldo in regime di trasferimento temporaneo in data 02.12.2016 dalla Società ASD San Benigno Canavese, effettiva titolare del vincolo annuale, la quale aveva già versato la somma di €300,00 come premio dovuto alla Società GSD Volpiano. La GSD Volpiano non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, rinviato a nuovo ruolo nella riunione del 14 dicembre 2016 e poi esaminato nella riunione del 31 gennaio 2017, è infondato e va, quindi, rigettato.

Dall'esame degli atti di causa risulta che il calciatore Renegaldo è stato tesserato nella stagione sportiva 2015/2016, con vincolo annuale con decorrenza dal 25.09.2015, per la Società ASD

San Benigno Canavese e solo successivamente trasferito (temporaneamente), dal 02.12.2016, alla Società ASD Calcio Settimo (che poi lo ha tesserato a titolo definitivo il 18/08/2016).

La fattispecie rientra, quindi, nell'ipotesi contemplata dal comma 2 dell'art. 96 NOIF il quale prevede che "qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società".

Va infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell'obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo) e dal periodo di tesseramento, comporta sempre e comunque l'obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.

Nel caso di specie, pertanto, obbligate al pagamento del premio di preparazione sono sia la ASD Calcio Settimo, sia la ASD San Benigno Canavese, ovviamente in ragione delle categorie di appartenenza, rispettivamente Eccellenza per la ASD Calcio Settimo e Terza Categoria per la ASD San Benigno Canavese.

Orbene, in applicazione dei coefficienti in vigore per la stagione sportiva 2015/2016, emerge che se la ASD Calcio Settimo avesse tesserato il calciatore per l'intera stagione sportiva 2015/2016, il premio da corrispondere in favore della Società GSD Volpiano, quale ultima titolare del vincolo annuale, sarebbe ammontato ad € 1.626,00 (essendo l'obbligata iscritta al Campionato di Eccellenza).

Da tale importo deve tuttavia detrarsi la quota a carico della ASD San Benigno Canavese ammontante ad € 325,20 (in quanto iscritta al Campionato 3^ Categoria), sicché la ASD Calcio Settimo è tenuta a corrispondere la somma di €1.300,80, vale a dire sostanzialmente lo stesso importo che la Commissione Premi ha correttamente determinato in applicazione dell'art. 96 NOIF.

Tanto considerato.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Calcio Settimo e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N°. 85 DELLA SOCIETÀ GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE CONTRO LA SOCIETÀ US REGGIO CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 239 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DE PELLEGRIN MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso n. 239 del 30.06.2016 la Società US Reggio Calcio ASD adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società Gruppo Sportivo Bagnolese al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato per la stagione sportiva 2013/2014, il calciatore De Pellegrin Matteo.

Con delibera in C.U. 3/E del 27.10.2016 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società Gruppo Sportivo Bagnolese al pagamento della somma di € 3.393,75, di cui € 2.715,00 in favore della Società US Reggio Calcio ASD a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 678,75 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22.11.2016, la Società Gruppo Sportivo Bagnolese ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo di avere nel dicembre 2014 trasferito a titolo definitivo il calciatore De Pellegrin alla Società Termolan Bibbiano e che, pertanto, essendo nel corso della stessa stagione sportiva il giocatore stato trasferito ad altra Società (passando dalla categoria Eccellenza alla categoria Promozione), ai sensi dell'art. 96 NOIF, comma 2, la somma da corrispondere a titolo di premio di preparazione andava ripartita anche con la Società Termolan Bibbiano.

La Società US Reggio Calcio ASD non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato e deciso nella riunione del 31 gennaio 2017, è infondato e va, quindi, rigettato.

Dall'esame degli atti di causa risulta che il calciatore De Pellegrin è stato tesserato nella stagione sportiva 2014/2015, a titolo definitivo con decorrenza dal 28.09.201, per la Società Gruppo Sportivo Bagnolese e nel corso della stessa stagione sportiva da questa trasferito sempre a titolo definitivo con decorrenza 15.12.2014 alla Società Termolan Bibbiano.

La fattispecie rientra, quindi, nell'ipotesi contemplata dal comma 2 dell'art. 96 NOIF il quale prevede che "qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società".

Va infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell'obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo) e dal periodo di tesseramento, comporta sempre e comunque l'obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.

Nel caso di specie, pertanto, obbligate al pagamento del premio di preparazione sono, come giustamente rilevato dalla Società reclamante, Società Gruppo Sportivo Bagnolese sia la Società Termolan Bibbiano, ovviamente in ragione delle categorie di appartenenza, rispettivamente Campionato Nazionale Dilettanti per la Società Gruppo Sportivo Bagnolese e Terza Categoria per la Società Termolan Bibbiano.

Orbene, in applicazione dei coefficienti in vigore per la stagione sportiva 2014/2015, emerge che se la Società Gruppo Sportivo Bagnolese avesse tesserato il calciatore per l'intera stagione sportiva 2014/2015, il premio da corrispondere in favore della US Reggio Calcio ASD, quale unica titolare del vincolo annuale, sarebbe ammontato ad € 3.258,00 (essendo l'obbligata iscritta al Campionato Nazionale Dilettanti).

Da tale importo deve tuttavia detrarsi la quota a carico della Società Termolan Bibbiano ammontante ad € 543,00 (in quanto iscritta al Campionato 3^ Categoria), sicché la Società Gruppo Sportivo Bagnolese è tenuta a corrispondere la somma di € 2.715,00, vale a dire

sostanzialmente lo stesso importo che la Commissione Premi ha correttamente determinato in applicazione dell'art. 96 NOIF.

Tanto considerato.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società Gruppo Sportivo Bagnolese e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 76 DELLA SOCIETÀ ASD JUVENTINA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 243 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DONDA FABIO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso n. 243 del 05.07.2016 la Società ASD Pro Gorizia adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Juventina al pagamento della quota parte del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato successivamente alla ASD Piedimonte, nella stessa stagione sportiva 2014/2015, il calciatore Donda Fabio.

Con delibera in C.U. 3/E del 27.10.2016 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Juventina al pagamento della somma di € 2.090,55, di cui € 1.629,00 in favore della Società ASD Pro Gorizia a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 461,55 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 18.11.2016, la Società ASD Juventina ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo che il giocatore Donda era stato tesserato, per la prima volta, dalla ASD Piedimonte e successivamente nello stesso anno trasferito solo temporaneamente alla Società ASD Juventina ed, a tal fine, allegava dichiarazione della effettiva titolare del vincolo annuale, la ASD Piedimonte, che confermava tale assunto e faceva, altresì, presente di avere trovato un accordo economico con la ASD Pro Gorizia.

La ASD Pro Gorizia non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, rinviato, esaminato nella riunione del 31 gennaio 2017, è infondato e va, quindi, rigettato.

Dall'esame degli atti di causa risulta che il calciatore Donda è stato tesserato nella stagione sportiva 2014/2015, con vincolo annuale con decorrenza dal 02.08.2014, per la Società ASD Piedimonte e successivamente trasferito (temporaneamente), dal 26.08.2014, alla Società ASD Juventina.

La fattispecie rientra, quindi, nell'ipotesi contemplata dal comma 2 dell'art. 96 NOIF il quale prevede che "qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società".

Va infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell'obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più

tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo) e dal periodo di tesseramento, comporta sempre e comunque l'obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.

Nel caso di specie, pertanto, obbligate al pagamento del premio di preparazione sono sia la Società ASD Juventina sia la ASD Piedimonte, ovviamente in ragione delle categorie di appartenenza, rispettivamente Promozione per la Società ASD Juventina e Terza Categoria per la ASD Piedimonte.

Orbene, in applicazione dei coefficienti in vigore per la stagione sportiva 2014/2015, emerge che se la Società ASD Juventina avesse tesserato il calciatore per l'intera stagione sportiva 2014/2015, il premio da corrispondere in favore della Società GSD Volpiano, quale ultima titolare del vincolo annuale, sarebbe ammontato ad € 2.172,00 (essendo l'obbligata iscritta al Campionato di Promozione).

Da tale importo deve tuttavia detrarsi la quota a carico della ASD Piedimonte ammontante ad €543,00 (in quanto iscritta al Campionato 3^ Categoria), sicché la ASD Calcio Settimo è tenuta a corrispondere la somma di €1.629,00, vale a dire sostanzialmente lo stesso importo che la Commissione Premi ha correttamente determinato in applicazione dell'art. 96 NOIF.

Tanto considerato.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Juventina e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 89 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 226 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CANTONE MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso n. 226 del 05.07.2016 la Società ASD Pro Gorizia adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD ISM Gradisca al pagamento della quota parte del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato successivamente alla ASD Strassoldo, nella stessa stagione sportiva 2014/2015, il calciatore Cantone Marco.

Con delibera in C.U. 3/E del 27.10.2016 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD ISM Gradisca al pagamento della somma di € 2.229,30, di cui € 1.632,00 in favore della Società ASD Pro Gorizia a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 597,30 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 17.11.2016, la Società ASD ISM Gradisca ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo che il giocatore Cantone era stato tesserato, nella stagione sportiva 2014-2015 a titolo definitivo (settembre 2014) dalla ASD Strassoldo e solo dal dicembre 2014 trasferito temporaneamente alla Società ASD ISM Gradisca.

Asseriva ancora che alla ASD Pro Gorizia, in ogni caso, il premio non spettasse come unica, atteso che nella stagione 2013-2014 il giocatore Cantone era stato tesserato anche con altra

Società (UFM Monfalcone) e che la Società ASD Strassoldo Rilevava avesse regolarizzato il pagamento del premio e che, pertanto, nulla era dovuto da essa reclamante.

La ASD Pro Gorizia non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, rinviato, esaminato nella riunione del 31 gennaio 2017, è infondato e va, quindi, rigettato.

Dall'esame degli atti di causa risulta che il calciatore Cantone è stato tesserato nella stagione sportiva 2014/2015, con vincolo annuale con decorrenza dal 12.09.2014, per la Società ASD Strassoldo e successivamente trasferito (temporaneamente), alla ASD ISM Gradisca.

La fattispecie rientra, quindi, nell'ipotesi contemplata dal comma 2 dell'art. 96 NOIF il quale prevede che "qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società".

Va infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell'obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo) e dal periodo di tesseramento, comporta sempre e comunque l'obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.

Nel caso di specie, pertanto, obbligate al pagamento del premio di preparazione sono sia la ASD ISM Gradisca sia la ASD Strassoldo, ovviamente in ragione delle categorie di appartenenza, rispettivamente Eccellenza per la ASD ISM Gradisca e Terza Categoria per la ASD Strassoldo.

Orbene, in applicazione dei coefficienti in vigore per la stagione sportiva 2014/2015, emerge che la Commissione Premi ha correttamente determinato, in applicazione dell'art. 96 NOIF, la quota parte del premio di preparazione a carico della reclamante al netto della quota a carico della ASD Strassoldo.

Infondato, in ogni caso, è il riferimento al mancato requisito della intera annualità riferita alla stagione sportiva 2014-2015, atteso che la Società ASD Pro Gorizia ha richiesto il premio come Unica Società in relazione alle stagioni sportive 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013.

Tanto considerato.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD ISM Gradisca e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ ASD ALBENGA 1928 CONTRO LA SOCIETÀ ASD BAIA ALASSIO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 235 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CORNELLI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con reclamo spedito in data 17.11.2016, la ASD Albenga 1928 (di seguito, "Albenga"), ha impugnato la delibera del 27.10.2016 (comunicata il 14.11.2016, richiesta n. 235 – C.U. n. 3/E)

con la quale la Commissione Premi ha certificato in €904,10 il premio di preparazione dovuto dalla stessa reclamante alla ASD Baia Alassio Calcio in relazione al tesseramento del calciatore Marco Cornelli per le stagioni sportive 2014-2015.

La reclamante Albenga, a sostegno della non debenza del premio in questione, deduce come il calciatore Cornelli sia stato tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale nella stagione 2014-2015 dalla Alassio F.C. e non dalla medesima Albenga, la quale ha in verità solo ricevuto il calciatore in prestito per tutta la medesima stagione 2014-2015 al termine della quale il Cornelli è stato poi definitivamente tesserato per la Alassio FC. La richiesta del premio di preparazione secondo la reclamante doveva dunque rivolgersi alla consorella Alassio FC.

La ASD Baia Alassio Calcio non inviava controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 31 gennaio 2017.

Il reclamo è infondato e deve rigettarsi.

Risulta in atti ed è confermato dalla stessa reclamante che subito dopo il primo tesseramento pluriennale del calciatore Cornelli ad opera della Alassio FC, avvenuto in data 5.9.2014, lo stesso sia stato tesserato in prestito per la Albenga in data 17.9.2015, ove è rimasto per tutta la stagione sportiva.

Orbene in tale quadro le decisione impugnata ha correttamente applicato il comma 2 dell'art. 96 NOIF secondo il quale "qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo dovuto dalla precedente Società".

È noto che la suddetta norma sia stata introdotta dal legislatore federale proprio per evitare facili aggiramenti all'istituto del premio di preparazione attraverso il meccanismo di tesseramenti meramente formali con Società di categoria inferiore.

Nel caso di specie la Commissione Premi ha dunque correttamente detratto all'importo dovuto dalla reclamante quello dovuto dalla Alassio FC.

Tutto quanto sopra premesso.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Albenga 1928 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 53 DELLA SOCIETÀ ASD CUPELLO CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD BACIGALUPO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 138 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FIORE MICHELE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con reclamo spedito in data 21.10.2016, la ASD Cupello Calcio (di seguito, "Cupello"), ha impugnato la delibera del 26.09.2016 (comunicata il 15.10.2016, richiesta n. 138 – C.U. n. 2/E) con la quale la Commissione Premi ha certificato in €2.764,20 il premio di preparazione dovuto dalla stessa reclamante alla ASD Bacigalupo in relazione al tesseramento del calciatore Michele Fiore per le stagioni sportive 2015-2016.

La reclamante Cupello a sostegno della non debenza del premio in questione deduce come il calciatore Fiore sia stato tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale nella stagione

2015-2016 dalla Società Real Cupello e non dalla medesima ASD Cupello dunque la richiesta del premio di preparazione doveva rivolgersi alla consorella Real Cupello.

La ASD Bacigalupo non inviava controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 31 gennaio 2017.

Il reclamo è infondato e deve rigettarsi.

Quanto al primo tesseramento del calciatore Fiore come giovane dilettante ad opera della Real Cupello, avvenuto in data 30.7.2015, risulta in atti come pochi giorni dopo tale tesseramento il calciatore sia stato poi girato in prestito (rectius tesserato) alla Cupello in data 9.9.2015, ove è rimasto per tutta la stagione sino al tesseramento definitivo, ad opera della stessa reclamante, avvenuto il 20.7.2016.

Orbene in tale quadro la decisione ha correttamente applicato il comma 2 dell'art. 96 NOIF secondo il quale "qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo dovuto dalla precedente Società".

È noto infatti che la suddetta norma sia stata introdotta dal legislatore federale proprio per evitare facili aggiramenti all'istituto del premio di preparazione attraverso il meccanismo di tesseramenti meramente formali con Società di categoria inferiore.

A tal proposito le argomentazione della reclamante secondo le quali la normativa in esame penalizzerebbe eccessivamente le Società che acquisiscano "a titolo temporaneo il calciatore solo per pochi mesi" risultano poi del tutto inconferenti con la fattispecie in esame: la reclamante ha infatti utilizzato il calciatore Fiore per tutta la stagione sportiva in esame, ed anzi al termine della medesima lo ha tesserato in via definitiva.

Nel caso di specie la Commissione Premi ha dunque correttamente detratto all'importo dovuto dalla reclamante quello dovuto dal Real Cupello.

Tutto quanto sopra premesso.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Cupello Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 57 DELLA SOCIETÀ SSD Viareggio 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ROSSETI NICCOLÒ VALERIO, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Con rituale reclamo trasmesso tramite racc a/r in data 13.7.2016 il Sig. Niccolò Rosseti si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, esponendo di aver concluso con la Società SSD Viareggio 2014 a r.l. un accordo economico ex art. 94 ter delle NOIF prevedente la corresponsione lorda di € 12.500,00 relativamente alla stagione Sportiva 2015/2016 e, precisando di aver percepito rate per €3.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della residua somma di € 9.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota difensiva nei termini.

La Commissione Accordi Economici con decisione del 4/11/2016 Prot. 1/CAE-LND 2016/17 pubblicata nel C.U. 137 del 4.11.2016 e comunicata via PEC alla Società SSD Viareggio 2014

a r.l. in pari data, così provvedeva "condanna la Società SSD Viareggio 2014 a r.l. al pagamento in favore del Sig. Niccolò Rosseti della somma di € 9.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle NOIF".

Con reclamo inviato via PEC ai sensi dell'art. 94 ter comma 11 delle NOIF in data 11/11/2016 la Società SSD Viareggio 2014 a r.l. impugnava la detta decisione e, adducendo, tra l'altro, che il calciatore Niccolò Rosseti nei cinque mesi di vigenza dell'accordo aveva dimostrato una condotta non aderente agli obblighi contrattuali e palesato disinteresse e mancanza d'impegno della professionalità richiesta, chiedeva la riforma della decisione impugnata.

Si costituiva il Sig. Niccolò Rosseti con memoria difensiva del 18.11.2016, proponendo altresì domanda cautelare ex art. 30 co. 38 e co. 39 CGS - F.I.G.C. e art. 33 CGS - CONI e adducendo, tra l'altro, che, contrariamente a quanto asserito dal reclamante, egli era stato convocato per 12 partite su 13, chiedeva il rigetto o l'inammissibilità dell'avversario reclamo, la condanna al pagamento di € 500,00 a titolo di lite temeraria ai sensi degli artt. 16.5/CGS F.I.G.C. e 10 CGS CONI, le spese legali ai sensi dell'art. 33.14 CGS F.I.G.C. e l'audizione personale.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 31.1.2017.

Il reclamo si appalesa del tutto infondato, generico ed inammissibile.

L'art. 25 bis comma 5 del regolamento L.N.D. che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici prevede che la Società resistente invii le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

Non avendo la detta Società dedotto alcunché, né depositato alcun documento, correttamente la Commissione Accordi Economici ha accolto il ricorso del calciatore alla stregua della documentazione in atti (l'accordo economico).

La produzione di difese e di documenti in sede di gravame sono inammissibili in quanto il procedimento esige che l'oggetto della controversia e gli elementi probatori siano già delineati dal primo grado.

Attesa la palese infondatezza e temerarietà del gravame, anche per le ragioni tardivamente e strumentalmente opposte dalla Società reclamante, la Società SSD Viareggio 2014 a r.l. va sanzionata ai sensi dell'art. 16 comma 5 CGS e condannata alla rifusione delle spese giudiziali in favore del calciatore ai sensi dell'art. 33 comma 14 CGS F.I.G.C. il tutto nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore Rosseti Niccolò Valerio in complessivi € 1.000,00 (Euro mille/00) oltre oneri di legge se dovuti, di cui € 500,00 (Euro cinquecento/00) ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, ponendole a carico della Società soccombente.

Ordina incamerarsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 87 DELLA SOCIETÀ US PALMESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SALVATORE NANIA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con atto 23 novembre 2016, la US Palmese ASD ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 16 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Salvatore Nania del complessivo importo di euro 2.950,00 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes.

Eccepisce la US Palmese ASD, in via preliminare, la estinzione del giudizio innanzi alla Commissione Accordi Economici per l'intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo da parte del calciatore avvenuta in data 25 giugno 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 16 novembre 2016, come previsto dall'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel merito, la reclamante Società deduce inoltre la insussistenza ed infondatezza del credito del calciatore, precisando di non avere potuto partecipare al giudizio in primo grado a causa dello spostamento della sede sociale che non le avrebbe consentito di reperire tempestivamente la documentazione contabile.

Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: - la inapplicabilità del termine di novanta giorni previsto dall'art. 34 bis , comma 4,6 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva al procedimento innanzi alla Commissione Accordi Economici; - la infondatezza e inammissibilità delle difese di merito della US Palmese ASD, che ben potevano essere dedotte dalla Società innanzi alla CAE al cui procedimento invece la reclamante Società ha ritenuto di non partecipare.

Ha quindi concluso, la Difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

Alla riunione del 14 dicembre 2017, sentito il Legale del calciatore, il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Preso atto che il legale del calciatore in sede di discussione ha dichiarato che procederà presso la Procura Figc in ordine a quanto dedotto relativamente ai documenti prodotti dalla Società, ritiene, questo Tribunale, che il reclamo deve essere rigettato.

Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall'art. 34 del Codice di giustizia sportiva, non si applica alla Commissione Accordi Economici.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS.

Dalla semplice lettura dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Per quanto attiene alle sollevate questioni di merito, le stesse sono invece tardive e quindi inammissibili in quanto dedotte per la prima volta in sede di gravame dalla US Palmese ASD che non ha fornito alcuna prova della sussistenza di motivi che ne giustificherebbero la remissione in termini.

L'esame dei motivi di merito del reclamo e della relativa documentazione a sostegno degli stessi, rimane quindi precluso in questa sede.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 14 del CGS.

Tanto premesso.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società US Palmese ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Condanna la Società US Palmese ASD alla refusione delle spese in favore del calciatore Nania Salvatore, che liquida in €500,00 (Euro cinquecento/00) oltre oneri di legge se dovuti. Ordina incamerarsi la tassa.

10) RECLAMO N°. 95 DELLA SOCIETÀ SALIVOLI CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD RIOTORTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 298 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PILO FABRIZIO MANUEL), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con atto inviato il 22 novembre 2016, la ASD Salivoli Calcio ha adito questa Commissione proponendo reclamo avverso la delibera della Commissione Premi relativa alla riconoscimento in suo favore del premio dovuto dalla ASD Riotorto in seguito al tesseramento del calciatore Pilo Fabrizio Manuel come penultima Società avente diritto, anziché unica.

Deduce la reclamante Società che la Commissione Premi avrebbe errato nello accertamento e quantificazione del premio come penultima Società e non unica, senza peraltro precisarne meglio i motivi.

Esaminati gli atti, il gravame risulta inammissibile per essere stato proposto dopo lo scadere del termine di impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi, previsto dalla normativa federale come termine perentorio dall'art. 38, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, richiamato dall'art. 30, comma 33, dello stesso Codice.

Risulta documentalmente provato che la ASD Salivoli Calcio ha avuto notizia della delibera in questa sede impugnata in data 14 novembre 2016, come attestato dall'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata inviata dalla Commissione Premi in data 10 novembre 2016.

Ebbene, la ricevuta di spedizione afferente l'invio dell'atto di appello a questo Tribunale, comprova che lo stesso è stato consegnato all'ufficio postale solo in data 22 novembre 2016 oltre il suddetto termine perentorio previsto dal richiamato art. 30, comma 33, del CGS.

La rilevata inammissibilità preclude l'esame dei motivi di merito del reclamo.

Tanto premesso.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Salivoli Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

11) RECLAMO N°. 86 DELLA SOCIETÀ SSD Viareggio ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCIAPI LORENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con rituale reclamo datato 15.7.2016, trasmesso tramite racc a/r, il Sig. Lorenzo Sciapi si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, chiedendo

la condanna della Società SSD Viareggio 2014 a r.l. al pagamento della somma di €10.040,00 a titolo di residuo compenso globale lordo in forza dell'accordo economico ex art. 94 ter delle NOIF sottoscritto in relazione alla stagione Sportiva 2015/2016.

Si costituiva la Società contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza che il medesimo avrebbe partecipato a gare con altra squadra, senza autorizzazione, con ciò contravvenendo ai propri obblighi contrattuali; nulla contestava sul quantum debeatur.

La Commissione Accordi Economici, con decisione del 16/11/2016 Prot. 3/CAE-LND 2016/17 pubblicata nel C.U.146 del 16/11/2016, così provvedeva "condanna la Società SSD Viareggio 2014 a r.l. al pagamento in favore del Sig. Lorenzo Sciapi della somma di € 10.040,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle NOIF'.

Con reclamo inviato via PEC ai sensi dell'art. 94 ter comma 11 delle NOIF, la Società SSD Viareggio 2014 a r.l. impugnava la detta decisione adducendo che il calciatore Lorenzo Sciapi, senza informare la Società né avendo l'autorizzazione dalla stessa, aveva disputato due partite con altra squadra, così violando l'art. 92 delle NOIF comma 1 che prevede "I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla Società di appartenenza." ed il Regolamento interno della Società.

Alla luce di ciò, quindi, la Società non contestava l'esistenza dell'accordo, ma il quantum debeatur, chiedendo la riforma della decisione impugnata, e/o quanto meno rideterminando l'importo.

Si costituiva il Sig. Lorenzo Sciapi con memoria difensiva del 28.11.2016, adducendo, tra l'altro, che, le "recriminazioni in sodalizio" oggetto del reclamo, non erano di competenza del Tribunale adito e, tantomeno, l'atleta era mai venuto a conoscenza del Regolamento della Società; chiedeva il rigetto dell'avversario reclamo, la conferma della decisione di primo grado e la condanna al pagamento di € 400,00 a titolo di spese legali ai sensi dell'art. 33.14 CGS F.I.G.C.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 31.1.2017.

Il reclamo si appalesa del tutto infondato, generico ed inammissibile.

In primo luogo si osserva che le contestazioni sul quantum debeatur sono state per la prima volta formulate in questa sede ed essa reclamante non può proporre, nella presente sede di appello, domande e conclusioni nuove rispetto a quelle formulate in primo grado.

Nel merito, la Commissione, confermando la motivazione dell'accoglimento del ricorso di primo grado, osserva che le argomentazioni addotte nell'odierno reclamo attengono alla materia disciplinare e non a quello economica di competenza di questa Commissione.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Attesa la palese infondatezza del gravame, anche per le ragioni tardivamente e strumentalmente opposte dalla Società reclamante, la Società SSD Viareggio 2014 a r.l. va condannata alla rifusione delle spese giudiziali in favore del calciatore ai sensi dell'art. 33 comma 14 CGS F.I.G.C. il tutto nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore Sciapi Lorenzo in complessivi € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società soccombente.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti *Presidente*; Avv. Marco Baliva *Vice Presidente*; Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia *Componenti*; Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

12) RECLAMO N°. 90 DELLA SOCIETÀ SS Ischia Isola Verde SRL CONTRO LA SOCIETÀ Sporting Casoria AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 219 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE Belmonte Carmine), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso n. 219 del 30.06.2016, pervenuto il 1 luglio 2016, la Società Sporting Casoria 1988 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società SS Ischia Isolaverde a r.l. al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato il calciatore Belmonte Carmine, nato il 5.12.1998, con vincolo "giovane dilettante" in data 18.9.2015 e con riferimento alla stagione sportiva 2012/2013 in cui il calciatore venne per l'ultima volta tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 3/E del 27.10.2016 la Commissione Premi, accertata l'attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società SS Ischia Isolaverde a r.I. al pagamento della somma di € 6.585,30, di cui € 4.878,00 alla Società Sporting Casoria 1988 a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale, ed € 1.707,30 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22.11.2016, la Società SS Ischia Isolaverde a r.l. proponeva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

Nel ricorso l'appellante deduceva l'infondatezza della pretesa in quanto a suo dire il riconoscimento del premio di preparazione sarebbe avvenuto sulla base del tesseramento che la Sporting Casoria 1988 avrebbe effettuato per la stagione sportiva 2011/2012 e quindi oltre le tre stagioni antecedenti al tesseramento come giovane dilettante avvenuto il 18.9.2015.

La ASD SC Sporting Casoria (già Sporting Casoria 1988) controdeduceva evidenziando di avere avanzato la pretesa come penultima titolare del vincolo annuale per la stagione 2012/13 il cui cartellino di tesseramento è stato trasmesso alla Commissione Premi nel corso del procedimento.

Il reclamo è stato quindi esaminato nella riunione del 31 gennaio 2017 e deve essere rigettato perché infondato.

Invero, ancorché la Commissione Premi abbia erroneamente fatto riferimento al tesseramento del calciatore Belmonte ad opera della Sporting Casoria 1988 per la stagione sportiva 2011/2012, in realtà la pretesa avanzata da quest'ultima si riferisce al tesseramento con vincolo annuale fatto sempre dalla medesima Società anche per la successiva stagione 2012/13. Ciò lo si desume dalla chiara specificazione contenuta nel ricorso introduttivo del

30.6.2016 e dal fatto che con raccomandata 30.4.2016 la Società ricorrente ha trasmesso, a richiesta della Commissione Premi, anche il cartellino n. 412061 relativo alla stagione sportiva 2012/2013.

Muovendo da tale premessa, se si considera che il primo tesseramento pluriennale è avvenuto nel corso della stagione sportiva 2015/16, và da sé che a tenore dell'art. 96 NOIF sono da prendere in considerazione, agli effetti del "premio di preparazione", le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco delle precedenti ultime tre stagioni, vale a dire nel caso di specie le stagioni sportive 2014/15, 2013/14 e 2012/13.

Orbene, dall'esame dello Storico del calciatore Carmine Belmonte emerge che lo stesso è stato tesserato con vincolo annuale per ultimo dalla Società Puteolana nelle stagioni 2014/15 e 2013/14, ed in precedenza dallo Sporting Casoria per la stagione 2012/13. Quest'ultima Società ha quindi diritto a pretendere il premio di preparazione come penultima titolare del vincolo annuale, come del resto rettamente riconosciuto dalla Commissione Premi.

Il reclamo và, pertanto, rigettato e confermata la delibera della Commissione Premi che và, però, corretta nella parte in cui fa riferimento al cartellino n. 022931 riferito alla stagione sportiva 2011/12, in luogo del cartellino n. 412061 relativo alla stagione sportiva 2012/13. Tanto considerato.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società SS Ischia Isola Verde Srl e, per l'effetto, conferma, con la precisazione indicata in motivazione, l'impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 24 DELLA SOCIETÀ SF AVERSA NORMANNA SRL CONTRO LA SOCIETÀ US LATINA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 557 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OREFICE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Con ricorso del 21.10.15 la Società SF Aversa Normanna Srl adiva la Commissione Premi per ivi sentirsi ottenere la condanna della US Latina Calcio Srl al pagamento della somma di € 2.817,00, quale quota parte del premio di preparazione ex art 96 NOIF, relativo all'atleta Antonio Orefice; detto premio veniva ritenuto dovuto per la stagione 2014/2015, quale penultima Società ad aver tesserato l'atleta, il quale successivamente veniva tesserato con vincolo con vincolo pluriennale il 28.8.14 con la Club. R11 Latina, e immediatamente dopo, ovvero il 1.9.14 tesserato a titolo temporaneo con la US Latina Calcio, la quale poi il successivo 18.11.5 lo tesserava a titolo definitivo.

Va preliminarmente ricordato che, contestualmente, la stessa Società ricorrente aveva adito la stessa Commissione Premi per sentirsi riconoscere dovuto il premio di preparazione nei confronti della Club R 11 Latina, Società che nella stessa stagione aveva tesserato l'atleta con vincolo pluriennale, prima di cederlo in prestito alla US Latina Calcio Srl.

La Commissione Premi nella stessa data del 27.1.16 aveva condannato la R 11 Latina al pagamento del premio, indicato in €705,90, oltre la penale di €105,89 a favore della FIGC. La Commissione Premi, relativamente al giudizio che qui ci occupa instaurato dalla SF Aversa Normanna Srl in danno alla US Latina Calcio Srl, con decisione n. 6/E del 27.1.2016, rigettava la domanda della SF Aversa Normanna Srl, atteso che lo stesso risultava tesserato per altra Società, condannata con decisione parallela e contestuale.

La decisione veniva comunicata alle parti in data 8.2.16.

Con atto del 15.2.16 la SF Aversa Normanna Srl impugnava la decisione assumendo che ai sensi dell'art.96 comma 2, così come emendato, nell'ipotesi di cessione in prestito durante la stagione nella quale si era manifestato il vincolo pluriennale, anche la seconda Società sarebbe stata onerata al premio, decurtato quanto corrisposto dalla Società che per prima l'aveva tesserato nella stessa stagione agonistica. La stessa Società appellante stigmatizzava inoltre il comportamento delle Società Club R 11 Latina e US Latina Calcio Srl, posto che appariva assai singolare che l'atleta Antonio Orefice fosse stato tesserato con vincolo pluriennale in data 28.8.14 dalla Club R 11 Latina, – Società partecipante al campionato di prima categoria - e immediatamente dopo, ovvero il giorno 1.9.14 fosse stato tesserato a titolo temporaneo dalla US Latina Calcio Srl– partecipante al campionato di rango superiore Lega Pro.- Società che poi la stagione successiva, nella quale era stata anche promossa in serie B, lo tesserava a titolo definitivo sin dal 18.11.5.

Richiedeva che tali circostanza fossero approfondite e valorizzate dal Tribunale Federale sezione Vertenze Economiche, riformandosi la decisione impugnata a e dichiarando dovuto il premio di preparazione per €2.817,90.

La vertenza veniva chiamata una prima volta per l'udienza del 3.11.16; in quella occasione il Tribunale Federale Sezione Vertenze Economiche disponeva con propria ordinanza la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché approfondisse le circostanze di fatto relative al tesseramento dell'atleta e verificasse cosa effettivamente sarebbe accaduto.

La Procura Federale effettuava le indagini di rito dalle quali emergeva che l'atleta Antonio Orefice, contattato soltanto dal US Latina Calcio Srl, si recava presso la Società per concordare il trasferimento nei suoi ranghi, ivi compreso l'alloggio e il vitto presso strutture della Società stessa. Riteneva di essere stato sempre tesserato direttamente per la US Latina Calcio Srl e di non conoscere né di aver avuto rapporti con la Club R 11 Latina che invece risultava averlo tesserato per prima in data 28.8.14.

La Procura inviava la relazione, riservandosi ogni ulteriore iniziativa disciplinare.

La vertenza veniva nuovamente chiamata alla udienza del 31.1.7 nella quale veniva decisa. Il gravame è fondato e come tale va accolto.

É indubbio che l'atleta Antonio Orefice sia stato tesserato con vincolo pluriennale in data 28.8.14 dalla Club R 11 Latina, e che la stessa sia stata condannata al pagamento del relativo premio di preparazione per €705,90

É altresì indubbio che immediatamente dopo, ovvero il 1.9.14 l'atleta sia stato trasferito a titolo temporaneo alla US Latina Calcio Srl

La circostanza è rilevante a ciò a prescindere dall'incredibile comportamento della US Latina Calcio Srl e della Club R 11 Latina, sulla cui rilevanza disciplinare la Procura Federale ha riservato approfondimenti e iniziative, perché comunque tale marchingegno, seppur avvenuto senza la partecipazione dell'atleta Orefice, non inficia l'obbligo della US Latina Calcio Srl di corrispondere il premio di preparazione alla richiedente SF Aversa Normanna Srl

Invero a mente dell'art 96 comma 2 delle NOIF (Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società), il premio è dovuto anche dalla Società US Latina Calcio Srl.

Orbene la Commissione Premi ha errato nell'interpretare e applicare la norma, poiché avrebbe dovuto comunque ritenere la US Latina Calcio Srl responsabile del premio, decurtando da

quanto dovuto la somma già corrisposta dalla Club R 11 Latina Srl, in quanto essa US Latina Calcio Srl, iscritta al campionato di Lega Pro, di categoria superiore, aveva tesserato l'atleta, anche se a titolo temporaneo, nel corso della medesima stagione sportiva.

Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che l'obbligo previsto dal comma 2 dell'art 96 grava anche sulle Società che abbiano tesserato l'atleta nel corso della stagione, durante la quale sia stato comunque effettuato il tesseramento pluriennale, non rilevando se il tesseramento nel corso della stagione sia stato conseguenza di un trasferimento a titolo temporaneo o a titolo definitivo.

La decisione della Commissione Premi va pertanto riformata, e questo Tribunale deve procedere al ricalcolo del premio.

Poiché la US Latina Calcio Srl nella stagione 1014/2015 militava nel campionato di C 1 il premio dovuto alla ricorrente è pari a € 3.593,80, dal quale vanno detratte le somme già disposte a carico della Club R 11 Latina per € 705,90

É pertanto consequenziale che la US Latina Calcio Srl debba essere condannata a corrispondere alla SF Aversa Normanna Srl la somma di € 2.887,90 a titolo di premio di preparazione dal quale è già stata decurtata la somma attribuita al Club R 11 Latina.

A titolo di penale a favore della FIGC, la US Latina Calcio va altresì condannata al pagamento della somma di €1.007,26.

Tutto quanto sopra premesso.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società SF Aversa Normanna Srl e in riforma della decisione della Commissione Premi, dichiara dovuto il premio di preparazione a carico della Società US Latina Srl di € 2.887,90 (Euro duemilaottocentoottantasette/90) in favore della Società SF Aversa Normanna Srl, nonché € 1.007,26 (Euro millesette/26) a titolo di penale in favore della F.I.G.C.

Ordina restituirsi la tassa.

14) RECLAMO N°. 81 DELLA SOCIETÀ SSD PRIVERNO CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANTONIO PALLUZZI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 245 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FABRIZIO NICCOLÒ – RIC. N. 238 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DE MARCHIS ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso del 27 giugno 2016, la Società ASD Antonio Palluzzi adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Fabrizio Niccolò (Ric. N. 245), tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla APD Priverno Calcio.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 27 ottobre 2016, comunicata in data 11 novembre 2016 sia alla ASD Antonio Palluzzi che alla Società APD Priverno, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Antonio Palluzzi quale unica Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Fabrizio Niccolò, condannava la SSD Priverno al pagamento dell'importo totale di €1.869,90, di cui €1.626,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Antonio Palluzzi ed €243,90 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Allo stesso modo, con ricorso del 27 giugno 2016, la Società ASD Antonio Palluzzi adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96

NOIF relativo all'atleta Alessandro De Marchis (Ric. N. 238), tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla APD Priverno Calcio.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 27 ottobre 2016, comunicata in data 11 novembre 2016 sia alla ASD Antonio Palluzzi che alla Società APD Priverno, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Antonio Palluzzi quale unica Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Alessandro De Marchis, condannava la SSD Priverno al pagamento dell'importo totale di €1.869,90, di cui €1.626,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Antonio Palluzzi ed €243,90 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso le suddette decisioni, la SSD Priverno ha proposto reclamo con un unico atto comunicato in data 18 novembre 2016.

A sostegno del proprio reclamo, la Società rileva la erroneità delle due decisioni impugnate in quanto, nella determinazione dei due premi di preparazione riconosciuti alla ASD Antonio Palluzzi quale "unica Società avente diritto ai premi" per i calciatori Fabrizio Niccolò e Alessandro De Marchis, la Commissione Premi non avrebbe preso in considerazione la circostanza in base alla quale nella stagione sportiva 2014/2015 i due calciatori sarebbero stati tesserati quali "giovanissimi" dalla APD Priverno Calcio.

Conclude, pertanto, la reclamante per la riforma delle decisioni della Commissione Premi.

In assenza di controdeduzioni da parte della Società ASD Antonio Palluzzi, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all'udienza del 31 gennaio 2017.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l'avvenuta impugnazione di due decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

Invero, si rileva che la SSD Priverno ha impugnato con un solo ed unico reclamo le due diverse ed autonome decisioni della Commissione Premi di cui al Ric. n. 245 (Calciatore: Fabrizio Niccolò) ed al Ric. N. 238 (Calciatore: Alessandro De Marchis), per i quali la Società reclamante avrebbe dovuto – al contrario – procedere con il deposito di due autonomi e distinti reclami: uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Fabrizio Niccolò ed un altro avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Alessandro De Marchis, corrispondendo per ciascuno un'autonoma tassa reclamo.

Tutto quanto premesso.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SSD Priverno e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 58 DELLA SOCIETÀ ASD PRO PATRIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORTING CLUB LECCE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 122 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CURRI ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso n. 122 del 14.06.2016 la Società ASD Sporting Club Lecce adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Pro Patria al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2014/2015, il calciatore Curri Alessio, nato il 09.12.1998.

Con decisione pubblicata nel C.U. 2/E del 26.09.2016 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Pro Patria al pagamento della somma di € 1.869,90, di cui € 1.626,00 in favore della Società ASD Sporting Club Lecce a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 243,90 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale decisione, con tempestivo atto del 09.11.2016, la Società ASD Pro Patria ha proposto una sintetica impugnazione, dinanzi a questo Tribunale, deducendo così testualmente: "(...) - la Società non ha ricevuto la raccomandata in epigrafe il 14/06/2016 e non ha ricevuto neanche la giacenza della stessa;

- il giocatore é stato tesserato il 17/12/2015 ed svincolato nel luglio 2016;
- il calciatore é stato tesserato dall'ottobre 2013 al giugno 2014 e dal settembre 2014 al giugno 2015 con la Società ASD Sporting Club Lecce.

Pertanto, la Società ASD Sporting Club Lecce non può più chiedere tale premio, in quanto il vincolo è di soli 8 mesi (...)".

La Società ASD Sporting Club Lecce non ha depositato controdeduzioni poiché non ricevuto la notifica del ricorso.

Il ricorso, esaminato nella riunione del 31.01.2017, è infondato e va rigettato.

È noto che, in tema di atti processuali, il legislatore ha previsto che i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e i termini fissati dall'art. 38 CGS. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata contestualmente, all'eventuale controparte (art. 33, comma 5, CGS).

Nel caso di specie tali prescrizioni non risultano eseguite dall'ASD Pro Patria, poiché in atti non vi è prova della notifica del ricorso alla controparte (ASD Sporting Club Lecce).

Il ricorso pertanto, seppur tempestivamente proposto, deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Pro Patria e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

16) RECLAMO N°. 96 DELLA SOCIETÀ ASD NUOVA POL. TORRENOVESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD FREE TIME CLUB AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 272 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MANGANO ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso N. 272 del 28.6.16 la Società ASD Free Time Club adiva la Commissione Premi per ivi sentirsi ottenere la condanna della ASD Nuova Polisportiva Torrenovese al pagamento della somma di € 1.084,00, quale premio di preparazione ex art 96 NOIF, relativo all'atleta Alessio Mangano, dovuto per la stagione 2013/2014, quale unica Società ad averlo tesserato, prima del tesseramento con vincolo pluriennale con la Società resistente, avvenuto per la successiva stagione 2015/2016.

La Commissione Premi con decisione n. 3/E del 27.10.96, accertata la regolarità e legittimità della documentazione, riteneva come dovuta la somma di € 1.084,00, oltre € 162,60 a titolo di penale a favore della FIGC, e per l'effetto condannava la ASD Nuova Polisportiva Torrenovese al pagamento della relativa somma.

La decisione veniva comunicata alle parti il 15.11.16.

Con atto del 22.11.16, la ASD Nuova Polisportiva Torrenovese impugnava la decisione assumendo a) di non aver avuto notizia del giudizio, essendo la nuova presidenza subentrata soltanto il 13.8.16 nella gestione societaria; b) che il ricorso sarebbe nullo per la mancata identificazione del sottoscrittore e per al indecifrabilità della sua firma; c) che non sarebbe stata allegata in atti la cartolina di ricevimento al ricorso introduttivo; d) che la Commissione Premi avrebbe errato nel considerare la ASD Free Time Club come unica Società, laddove l'atleta sarebbe stato tesserato con essa appellante con vincolo annuale per la precedente stagione 2014/2015.

Concludeva per la sospensione della esecutività della decisione, per la nullità del ricorso introduttivo, per la nullità del procedimento, e comunque per la riforma della decisione riducendo il premio a €433,60, quale penultima Società, e non unica Società.

Alla udienza del 31.1.17 le vertenza veniva decisa.

L'appello va rigettato, in quanto infondato, per i motivi che seguono.

Ritiene questo Tribunale di dover analizzare singolarmente i motivi di doglianza, che peraltro si palesano tutti infondati.

Preliminarmente la ASD Nuova Polisportiva Torrenovese contesta di non aver potuto prendere conoscenza e visione della vertenza, essendo il Presidente, legale rappresentante e firmatario del gravame, subentrato nella gestione soltanto il 13.8.16.

L'eccezione è inammissibile e infondata; essa non è tradotta in una specifica richiesta nel petitum, ed in ogni caso il mutamento degli organi sociali non rileva sulla conoscenza legale degli atti presso la Società destinataria di essi; si tratta di un problema tutto interno alla Società appellante, cui questo procedimento è assolutamente estraneo.

Parimenti inammissibile, tardiva e infondata è la censura relativa alla mancata identificazione e indicazione del soggetto firmatario del ricorso introduttivo, trattandosi di eccezioni di parte che, eventualmente dovevano essere formulate immediatamente innanzi al Commissione Premi, e non certo tardivamente e inammissibilmente in sede di gravame, e dinanzi a questo Tribunale.

Anche il terzo motivo si palesa infondato: l'art 96 comma3 prescrive che al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte.

Dalla lettura della norma non si riscontra l'obbligo di deposito dell'avviso di ricevimento, essendo la prescrizione limitata al sola ricevuta di spedizione.

Infine anche il quarto motivo, strettamente di merito, è infondato, in ragione del fatto che, avendo la appellante ASD Nuova Polisportiva Torrenovese tesserato successivamente alla ASD Free Time Club, e per la stagione 2014/2015, il calciatore ma con vincolo annuale e per il periodo sino al tesseramento pluriennale avvenuto per la stagione 2015/2016, la stessa ASD Free Time Club è comunque correttamente stata indicata come unica Società avente diritto al premio.

Tutto quanto sopra premesso.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Nuova Pol. Torrenovese e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti *Presidente*; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Antonino Piro, Avv. Salvatore Priola *Componenti*; Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

17) RECLAMO N°. 69 DELLA SOCIETÀ ASD PROMANO CONTRO LA SOCIETÀ SSD ATLETICO GUALDO IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "MORENO MORETTI" DI PROMANO – CITTÀ DI CASTELLO (PG) IN OCCASIONE DELLA GARA "ASD PROMANO – ATLETICO GUALDO" TENUTASI IL 10.04.2016 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA UMBRA GIRONE A.

Con ricorso del 14/11/2016 la ASD Promano chiedeva la corresponsione di quanto stabilito nel Comunicato del Giudice Sportivo n. 155 del 13/04/2016 con cui si faceva obbligo alla SSD Atletico Gualdo di risarcire i danni arrecati dai propri tesserati alle strutture dello spogliatoio della ASD Promano, nello specifico, alla finestra del bagno, alla vaschetta del wc ed alla chiave della porta di ingresso. A tal fine, la ASD Promano produceva due fatture attestanti il costo delle riparazioni, la prima di €370,27 e la seconda di €672,22, per un totale di €1.042,49.

La SSD Atletico Gualdo depositava memoria.

All'udienza del 31.01.2017 la vertenza è stata decisa.

Il ricorso va accolto.

Il referto arbitrale dà conto dei danni elencandoli in modo specifico. Le fatture prodotte dalla Società ASD Promano si riferiscono a questi danni.

Nella memoria difensiva la SSD Atletico Gualdo non disconosce i danni arrecati né la propria responsabilità oggettiva, lamentando esclusivamente l'entità dei costi di riparazione.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 comma 1 e 30, comma 28, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, la Società SSD Atletico Gualdo deve essere dichiarata responsabile dei danni arrecati all'impianto sportivo della ASD Promano.

Tutto quanto sopra premesso.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il ricorso proposto dalla Società ASD Promano e, per l'effetto, dichiara la Società SSD Atletico Gualdo tenuta a corrispondere alla Società ASD Promano l'importo di €1.042,49 (Euro millequarantadue/49) a titolo di risarcimento danni.

Ordina restituirsi la tassa.

18) RECLAMO N°. 94 DELLA SOCIETÀ ASD KL CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ USD BARRACUDA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 291 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PALOMINO VARGAS JOSUÈ), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Ordinanza.

19) RECLAMO N°. 52 DELLA SOCIETÀ TORINO FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASDC ANSPI MONTEGROSSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 202 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TASSONE LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con reclamo notificato in data 25.10.2016, la Società Torino Football Club Spa ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 2/E del 26.9.2016, e comunicata in data 11.10.2016, con la quale essa

reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della ASDC ANSPI Montegrosso, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Lorenzo Tassone.

La Società Torino Football Club Spa, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito la non debenza del premio di preparazione, in quanto nella stagione precedente (2014/15) a quella del tesseramento con vincolo "giovane di serie" (2015/16), il calciatore Tassone era tesserato solo in data 27.5.2015 e che pertanto il tesseramento - intervenuto a stagione quasi conclusa - sarebbe avvenuto solamente in ottica "preliminare" rispetto al tesseramento per la stagione successiva. Pertanto, sostiene la Società appellante che la stagione sportiva 2014/15 non possa essere presa in considerazione ai fini del computo del premio di preparazione.

In via subordinata, la Società Torino Football Club Spa eccepiva a) che ai fini del computo del premio di preparazione non si dovrebbe considerare la stagione sportiva 2011/12 in quanto il calciatore risultava tesserato a stagione iniziata, in data 9.9.2011, e conseguentemente non verrebbe soddisfatto il presupposto di cui all'art. 96 comma 2 NOIF secondo il quale "il vincolo del calciatore per almeno una stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio" e b) che la ASDC ANSPI Montegrosso non può considerarsi quale unica titolare del vincolo annuale, in quanto il calciatore veniva tesserato dal Torino Football Club Spa in data 17.12.2013, a stagione sportiva 2012/13 in corso, contribuendo in tal modo quest'ultima Società alla sua preparazione.

La Società resistente inoltrava le controdeduzioni nelle quali, in via preliminare e pregiudiziale, eccepiva la tardività della proposizione dell'appello, notificato oltre il termine perentorio dei sette giorni dal ricevimento della comunicazione della sentenza impugnata, così come previsto dall'art. 30 comma 33 CGS.

In via subordinata, nel merito, confermava il proprio diritto al percepimento del premio di preparazione in questione, rilevando l'infondatezza delle doglianze poste dalla controparte a fondamento del gravame in questione.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 31 gennaio 2017.

L'appello è inammissibile in quanto proposto tardivamente.

Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

Per completezza, si precisa come, anche nel merito, in ogni caso, l'appello in esame non avrebbe meritato accoglimento. Infatti, le doglianze poste a supporto del gravame dalla Società Torino Football Club Spa risultano tutte irrilevanti e prive di fondamento, come anche rilevato dalla ASDC ANSPI Montegrosso nelle sue controdeduzioni.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche.

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Torino FC Spa e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN Sez. Vertenze Economiche Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 17 Febbraio 2017.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio